

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI  
CLIENTI LORO SEDI**

**Oggetto: La Finanziaria 2020 (Legge n. 160/2019)**

È stata pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019, n. 304 la c.d. “Legge di bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, che si compone di 884 commi.

**STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA (comma 3)**

È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

**DEDUCIBILITÀ IMU (comma 4 e 5)**

Con la modifica dell’art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).

**RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO (comma 6)**

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

**“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS (commi 70 e 176)**

In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore/ soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che

“oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

#### **PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 175, lett. a)**

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

#### **PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO (comma 175, lett. b), n. 1)**

Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

#### **PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” (comma 175, lett. b), n. 2)**

Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.  
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

#### **PROROGA “SPORT BONUS” (commi da 177 a 180)**

È confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, disciplinato dall’art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si rammenta che:

- il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
  - alle persone fisiche/enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
  - ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10% dei ricavi annui;
- le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

#### **ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP (comma 183)**

È confermata l’estensione anche al 2020 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali/ agrari dei coltivatori diretti/

imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

### CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 (commi da 184 a 197)

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0". In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che dall'1.1.2020:

- fino al 31.12.2020;  
ovvero
- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta:

- spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- non spetta alle imprese:
  - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

### INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

<b>Gruppo V</b>	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
<b>Gruppo XVII</b>	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
		Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%	
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%

<b>Gruppo XVIII</b>	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia/acqua/trasporti, delle infrastrutture, delle poste/telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali/iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell'art. 1, DL n. 34/2019.

#### MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

##### Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

##### Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

##### Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

#### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; ovvero
- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento: dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

### **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto/trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

### **ADEMPIMENTI RICHIESTI**

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture/documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

### **CESSIONE BENE AGEVOLATO**

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso/destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.

### **CREDITO R&S/INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITÀ INNOVATIVE (commi da 198 a 208)**

In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Il credito d'imposta:

- spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
- non spetta alle imprese:
  - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

### **MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE**

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'attività.

## STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Va evidenziato che:

- la base di calcolo del credito d'imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni/contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
- il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;
- il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti/spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

### ATTIVITÀ E SPESE AGEVOLABILI

Attività (*)	Spese
<p><b>Ricerca e sviluppo</b> Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>spese per il personale</b> impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;</li> <li>● <b>quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese</b> relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&amp;S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;</li> <li>● solo per l'attività di ricerca e sviluppo, <b>quote di ammortamento</b> relative all'acquisto da terzi di <b>privative industriali</b> relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;</li> <li>● <b>spese per contratti</b> aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta;</li> <li>● <b>spese per servizi di consulenza</b> ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;</li> <li>● <b>spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi</b>, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.</li> </ul>
<p><b>Innovazione tecnologica</b> Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;</li> <li>● per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;</li> <li>● per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.</li> </ul>	
<p><b>Attività innovative</b> Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.</p>	

### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l'apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale/società di revisione.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono



riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.

Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

### **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto/trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

### **ADEMPIMENTI RICHIESTI**

Il responsabile delle attività aziendali/del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

### **CREDITO RICERCA E SVILUPPO (comma 209)**

In sede di approvazione è previsto che il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.

### **"BONUS FORMAZIONE 4.0" (commi da 210 a 217)**

In sede di approvazione, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020.

Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
- oltre alle imprese in difficoltà di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d'imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini/modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali territoriali presso l'Ispezzorato del lavoro;

- non può essere ceduto/trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”.

### **“BONUS FACCIATE” (commi da 219 a 224)**

È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

### **RIPRISTINO ACE (comma 287)**

È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE disciplinata dall’art. 1, DL n. 201/2011 e dall’art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%.

### **MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI (commi da 288 a 290)**

È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abituamente” acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici.

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

### **SPESE VETERINARIE (comma 361)**

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l’aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

### **ESTENSIONE “BONUS EDICOLE” 2020 (comma 393)**

In sede di approvazione il c.d. “Bonus edicole”, pari a € 2.000, a favore degli esercenti:

- attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- attività commerciali non esclusivi di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti/oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;

per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui al citato comma 3, anche se l’attività non costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali/riviste/periodici nel Comune.

Si rammenta che il credito d’imposta in esame è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione/altra spesa individuate dal MEF.

L’agevolazione in esame è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali/riviste/periodici.

### **RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO (comma 629)**

Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per



## STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

### ACCISA GASOLIO COMMERCIALE (comma 630)

Come noto, a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/proprio che per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

In sede di approvazione è previsto che dall'1.10.2020 (il testo originario prevedeva dall'1.3.2020) l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

### FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (commi 632 e 633)

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nelle versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con contratti stipulati dall'1.7.2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per 2021)

### BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (comma 677)

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro/gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  - ai cantieri edili;
  - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

### TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (comma 679 e 680)

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito/di credito/prepagata).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali/dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN.

### **ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE (comma 690)**

In sede di approvazione è (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
  - nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
  - il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

### **REGIME FORFETARIO (commi 691 e 692)**

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.

È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (commi 693 e 694)**

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto; alla data

## STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- **11%** (in precedenza 10%) per i terreni.

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI (comma 695)**

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

### **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (commi da 696 a 703)**

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione/assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

- per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;
- per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda/unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'esplicito richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

### **IVIE/IVAFE (commi 710 e 711)**

In sede di approvazione è prevista, a decorrere dal 2020, l'estensione dell'IVIE e dell'IVAFE agli enti non commerciali e

alle società semplici/equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero.  
 È altresì previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione/amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista.  
 Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

### ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI (commi da 784 a 815)

È confermata, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

Come precisato nella Relazione illustrativa al DDL della Finanziaria 2020 "la riforma prevede l'estensione al settore degli enti locali delle novità presenti per alcuni tributi erariali relative alla predisposizione degli atti inerenti al procedimento di riscossione delle entrate, attraverso l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata".

In particolare è prevista l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU/TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l'indicazione:

- dell'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
- che lo stesso costituisce titolo esecutivo;
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

L'atto non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora emesso per somme inferiori a € 10 (tale limite è riferito all'intero debito dovuto, anche se relativo a più annualità). In tal caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, sia superata la predetta soglia.

Dopo l'esecutività dell'atto, per il recupero di importi fino a € 10.000 l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli atti emessi dall'1.1.2020 "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data" (non rileva la data di notifica al contribuente).

### DILAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

In assenza di un'apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.

Somme dovute	Rateizzazione
Fino a € 100	---
Da € 100,01 a € 500	Fino a 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000	Da 25 a 36 rate mensili
Da € 20.000,01	Da 37 a 72 rate mensili

L'Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.

Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l'Ente può concedere "una sola volta" la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell'Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.

#### **DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE**

Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

#### **PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"**

Si evidenzia che nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. "Decreto 1000 proroghe", è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. "Bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

#### **CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI**

Merita sottolineare, infine, che non è stata (ri)proposta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

#### **Oggetto: LE "ALTRE" NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2020**

Di seguito vi esponiamo "altre" novità riguardanti la Finanziaria 2020.

#### **RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI (commi da 113 a 117)**

In sede di approvazione è previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato a:

- accrescere la sicurezza del trasporto su strada;
- ridurre gli effetti climalteranti.

L'agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall'1.1 al 30.9.2020 finalizzati:

- alla "radiazione, per rottamazione, dei veicoli":
  - a motorizzazione termica fino a Euro 4;
  - adibiti al trasporto di passeggeri, mediante noleggio di autobus con conducente (ex Legge n. 218/2003) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);
  - di categoria M2 / M3;
- alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi/adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri/ di categoria M2 o M3, a trazione:
  - alternativa a metano (CNG);
  - gas naturale liquefatto (GNL);
  - ibrida (diesel / elettrico);
  - elettrica (full electric);
  - motorizzazione termica Euro 6.

La nuova agevolazione, compresa tra € 4.000/€ 40.000 per ciascun veicolo, non è cumulabile con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti (incluse quelle "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013).

È demandata al MIT l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

### **CREDITO D'IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI (comma 118)**

In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

### **INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE (comma 123)**

In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti "Industria 4.0". Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

### **COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI (comma 225)**

In sede di approvazione è previsto l'inserimento del nuovo comma 3-bis all'art. 56-bis, TUIR con il quale è disposto che gli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135, C.c., che commercializzano piante vive e prodotti della floricoltura:

- nel limite del 10% del volume d'affari;
- a favore di altri imprenditori agricoli florovivaistici;

determinano il relativo reddito applicando il coefficiente di redditività del 5% ai corrispettivi delle operazioni registrate/soggette a registrazione ai fini IVA.

### **PROROGA SABATINI-TER (commi da 226 a 229)**

È confermato il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini - ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti/processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

### **PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO (comma 319)**

È confermata la proroga fino al 31.12.2020 del credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli/della pesca/dell'acquacoltura l'agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

### **BONUS BEBÈ (comma 340)**

È confermato il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato/adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960



L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

**BONUS "ASILO NIDO" – comma 343**

È confermato, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento "a regime" (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

**CONSERVATORI DI MUSICA (commi 346 e 347)**

In sede di approvazione, con l'aggiunta della nuova lett. e-quater) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, a decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a € 1.000, le spese sostenute:

- da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000;
- per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

**ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO (commi 355 e 356)**

È confermato che a decorrere dal 2020 con la modifica dell'art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, l'esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:

- di età pari / superiore a 75 anni;
- con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);
- non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf/badanti/collaboratori domestici).

Tale agevolazione è limitata all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

**BONUS CULTURA 18ENNI (comma 357 e 358)**

È confermato anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

**ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI/IAP (comma 503)**

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2020.

**SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI (comma 509)**

In sede di approvazione è previsto che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile ex art. 108, comma 1, TUIR per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%, con esclusione dei costi relativi all'acquisto di terreni.

**OLEOTURISMO (commi 513 e 514)**

In sede di approvazione dall'1.1.2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all'art. 1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 sono estese alle attività di oleoturismo.

In particolare con il termine oleoturismo si intendono "tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione".

### **REVISIONE WEB TAX (comma 678)**

È confermata, con la modifica / integrazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 50 dell'art. 1, Finanziaria 2019, la revisione della disciplina della c.d. "web tax", applicabile agli esercenti attività d'impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

Le disposizioni in materia di web tax sono applicabili dall'1.1.2020 (la decorrenza, quindi, non è più collegata all'emanazione di uno specifico Decreto attuativo).

La verifica dei ricavi va effettuata con riferimento a quelli realizzati nell'anno precedente (in luogo di quelli dell'anno) rispetto all'anno di applicazione della web tax.

### **SERVIZI NON CONSIDERATI DIGITALI**

Sono specificatamente individuati i seguenti servizi che non sono considerati digitali, con conseguente esclusione dalla web tax:

- fornitura diretta di beni/servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- fornitura di beni/servizi ordinati attraverso il sito web del relativo fornitore che non svolge funzioni di intermediario;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
  - sistemi dei regolamenti interbancari ex D.Lgs, n. 385/93 e di regolamento/consegna di strumenti finanziari;
  - piattaforme di negoziazione/sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex art. 1, comma 5-octies, lett. c), D.Lgs. n. 58/98;
  - attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
  - sedi di negoziazione all'ingrosso ex art. 61, lett. e), D.Lgs. n. 58/98;
  - controparti centrali ex art. 1, comma I, lett. w-quinquies), D.Lgs. n. 58/98;
  - depositari centrali ex art. 1, comma I, lett. w-septies), D.Lgs. n. 58/98;
  - altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione per assicurare la sicurezza/qualità/trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi;
- svolgimento delle attività di organizzazione/gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica/gas/certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

### **INDIVIDUAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

È previsto che:

- i corrispettivi versati per la messa di disposizione di un'interfaccia digitale multimediale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni/servizi, comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni/prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso/utilizzazione del servizio imponibile;

- non sono considerati corrispettivi quelli risultanti dalla messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa se hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume/valore di tali vendite.

Inoltre qualora un servizio imponibile sia fornito in Italia nel corso di un anno, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per una specifica percentuale, rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

### **LOCALIZZAZIONE DISPOSITIVO**

Il dispositivo è considerato localizzato in Italia con riferimento principalmente all'indirizzo IP dello stesso/altro sistema di geolocalizzazione.

### **DETERMINAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA DOVUTA**

Sono state apportate modifiche in merito alla determinazione dell'imposta dovuta e alla periodicità di versamento. In particolare:

- l'imposta è determinata applicando l'aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun anno (in precedenza, in ciascun trimestre);
- il versamento dell'imposta va effettuato entro il 16.2 dell'anno successivo a quello di riferimento (in precedenza entro il mese successivo a ciascun trimestre). Inoltre la dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati va ora presentata entro il 31.3 del medesimo anno (in precedenza, entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta).

### **CONTABILITÀ "SEPARATA"**

È previsto l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità al fine di rilevare mensilmente le informazioni relative ai ricavi dei servizi imponibili.

### **CONTRASTO ALL'EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO (commi da 681 a 686)**

È confermato che per le attività di analisi del rischio di evasione l'Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l'Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all'emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2020 "le finalità perseguite dalla norma sono identificabili in:

- una maggiore utilizzabilità delle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate nell'elaborazione di modelli di analisi del rischio con i dati dell'archivio dei rapporti finanziari;
- possibilità di apportare correttivi e miglioramenti ai suddetti modelli in modo più efficiente e tempestivo in ragione di una maggiore ampiezza del set informativo a disposizione per la profilazione del rischio evasione;
- possibilità di escludere dalla selezione contribuenti per i quali l'incrocio delle banche dati faccia emergere elementi a supporto della loro capacità contributiva, consentendo di orientare l'attività di contrasto all'evasione in modo più efficace".

La pseudonimizzazione, nel caso di utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari, "comporta un trattamento dei dati volto al mascheramento dei dati personali e sensibili al fine di non renderli facilmente e direttamente attribuibili ad un soggetto specifico, senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive".

Al fine di consentire lo svolgimento di tale attività, in sede di approvazione sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e, in particolare è prevista l'inclusione delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per le quali è disposta la limitazione di specifici diritti dell'interessato.

Inoltre, con riguardo al solo trattamento dei dati contenuti nell'Archivio di rapporti finanziari è demandata al MEF l'individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### **DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO (commi 714 e 715)**

## STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

Come stabilito dal comma 1079 dell'art. 1, Finanziaria 2019, le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento/altre attività immateriali per le quali sono state stanziati attività per imposte anticipate cui è applicabile l'art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito.

Periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022 - 2027	2028 - 2029
Deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%

Per la determinazione dell'acconto IRES / IRAP dovuto per il 2019 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

### IVA IMBARCAZIONI DA DIPORTO (commi 725 e 726)

In sede di approvazione è previsto che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, non imposizione o distorsione della concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione di servizi di locazione, anche in leasing, noleggio e simili di cui all'art. 7-quater, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell'UE se mediante adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione/fruizione del servizio al di fuori dell'UE.

Con specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione/utilizzo del servizio al di fuori del territorio comunitario.

La suddetta disposizione è applicabile alle operazioni effettuate dall'1.4.2020.

### PREU (commi da 731 a 735)

In sede di approvazione è previsto che il PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), è fissato al 23,85% (in precedenza 21,68%) dall'1.1 al 31.12.2020 e al 24% dall'1.1.2021 (in precedenza 21,75% dall'1.1.2021 al 31.12.2022 e 21,60% dall'1.1.2023);
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT), è fissato al 8,50% (in precedenza 7,93%) dall'1.1 al 31.12.2020 e al 8,60% dall'1.1.2021 (in precedenza 8% dall'1.1.2021 al 31.12.2022 e 7,85% dall'1.1.2023).

Periodo di riferimento	Apparecchi art. 110, comma 6, lett. a) TULPS		Apparecchi art. 110, comma 6, lett. b) TULPS	
	DL n. 4/2019	Finanziaria 2020	DL n. 4/2019	Finanziaria 2020
1.1.2020-31.12.2020	21,68%	23,85%	7,93%	8,50%
1.1.2021-31.12.2022	21,75%	24%	8%	8,60%
dall'1.1.2023	21,60%		7,85%	

Contestualmente è previsto che:

- dall'1.1.2020 la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65% (in precedenza 68%) per gli AWP e all'83% (in precedenza 84%) per le VLT;
- dal 15.1.2020 il prelievo sulle vincite conseguite attraverso gli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, lett. a) è fissato nella misura del 20% per la quota delle vincite eccedente € 200;
- dall'1.3.2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente € 500 conseguita attraverso i seguenti giochi:
  - Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
  - Enalotto, Superstar;

è fissato al 20% (in precedenza 12%).

### UNIFICAZIONE IMU-TASI (commi da 738 a 783)

È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

### AMBITO SOGGETTIVO

Come in passato la nuova IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario/titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Sono altresì soggetti passivi IMU:

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. Come previsto ai fini ICI, al fine di individuare il Comune competente, viene utilizzato un criterio di prevalenza, dando rilievo al territorio in cui la superficie dell'immobile insiste, interamente o prevalentemente.

### AMBITO OGGETTIVO

Come in passato, la nuova IMU si applica agli immobili ubicati in Italia (fermo restando quanto disposto in Friuli Venezia Giulia, Province di Trento e Bolzano), con l'esclusione dell'abitazione principale, salvo quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A tal fine si evidenzia che:

- per fabbricato si intende "l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente";
- non è più prevista l'assimilazione per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti", iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza;
- è "confermata" l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli:
  - posseduti / condotti dai coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/2001;
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9.

È inoltre prevista l'esenzione dall'imposta per:

- i fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- gli immobili posseduti e utilizzati da:
  - Enti pubblici/privati diversi dalle società;
  - trust che non hanno per oggetto esclusivo/principale l'esercizio di attività commerciale;
  - organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia; destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali/previdenziali/sanitarie/di ricerca scientifica/didattiche/ricettive/culturali/ricreative e sportive/di religione o di culto/dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime/alla formazione del clero e dei religiosi/a scopi missionari/catechesi/educazione cristiana.

### DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Come in passato l'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando che:

- il mese per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**Base imponibile**

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Come in passato, per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è determinato applicando alla rendita, vigente all'1.1 dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati di categoria catastale A, ad esclusione di A/10, e C/2, C/6 e C/7;
  - **140** per i fabbricati di categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
  - **80** per i fabbricati di categoria catastale D/5;
  - **80** per i fabbricati di categoria catastale A/10;
- 
- **65** per i fabbricati di categoria catastale D, ad eccezione di D/5;
  - **55** per i fabbricati di categoria catastale C/1.

Le variazioni della rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati categoria catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando specifici coefficienti fissati dal MEF.

In caso di leasing, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1.1 dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee detto valore venale, al fine della limitazione del potere di accertamento.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), DPR n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, vigente all'1.1 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

Come in passato la base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico – artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

**Aliquote**

Per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze:

- l'aliquota di base è pari allo 0,5% che il Comune può aumentare dello 0,1% o diminuire fino all'azzeramento;
- si detraggono € 200, fino a concorrenza dell'IMU dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93 è pari allo 0,1% che il Comune può solo ridurre fino all'azzeramento.

Con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è previsto che:

- fino al 2021, l'aliquota di base è pari allo 0,1% che il Comune può aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino all'azzeramento;
- dal 2022, è riconosciuta l'esenzione dalla nuova IMU.

L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% che il Comune può aumentare fino all'1,06% o diminuire fino all'azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, che il Comune può aumentare fino all'1,06% o diminuire fino allo 0,76% che rappresenta la quota riservata allo Stato.

Per gli "altri" immobili (diversi dall'abitazione principale e dai precedenti) l'aliquota di base è pari al 0,86% che il Comune può aumentare fino all'1,06% o diminuire fino all'azzeramento.

Dal 2020, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06% fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall'art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

Dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote sopra esposte esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate dal MEF.

Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Per il 2020 i Comuni potranno approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ma comunque entro il 30.6.2020, con effetto a decorrere dall'1.1.2020.

### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

Come in passato, il versamento della nuova IMU va effettuato in 2 rate, la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.6.

A regime, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l'intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno.

In sede di prima applicazione dell'imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.

Come in passato il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali è effettuato in 3 rate: le prime 2 entro il 16.6 e del 16.12 dell'anno di riferimento, ciascuna pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, entro il 16.6 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 dell'anno di riferimento.

Analogamente a quanto previsto per la generalità dei soggetti, in sede di prima applicazione dell'imposta, per le prime 2 rate va fatto riferimento al 50% dell'imposta corrisposta a titolo di IMU e TASI per il 2019.

Il versamento del tributo è effettuato tramite il mod. F24/bollettino postale/la piattaforma di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 e altre modalità previste dal citato Decreto.

Come in passato, l'IMU:

- relativa alle parti comuni condominiali va versata dall'amministratore di condominio per conto dei condomini;
- relativa ad immobili nell'ambito di un fallimento/liquidazione coatta amministrativa va versata dal curatore/commissario liquidatore, per il periodo di durata della procedura ed entro 3 mesi dalla data del Decreto di trasferimento degli immobili.

Il Comune con proprio regolamento può considerare regolare il versamento effettuato da un contitolare anche per conto di altri nonchè stabilire il differimento dei termini previsti al ricorrere di particolari situazioni.

### **DICHIARAZIONE IMU**

## STUDIO LEGALE –COMMERCIALE - TRIBUTARIO

La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019.

È prevista l'emanazione di un apposito DM per l'individuazione dei casi in cui è necessario presentare la dichiarazione nonchè per l'approvazione del nuovo modello. In attesa di tale Decreto si continua ad utilizzare il modello attualmente disponibile.

Come in passato per gli enti non commerciali è previsto l'utilizzo di uno specifico modello di dichiarazione IMU che sarà approvato con apposito Decreto ed in attesa del quale si continuerà ad utilizzare il modello di cui al DM 26.6.2014.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50. Se la dichiarazione presentata risulta infedele, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50.

### **DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI**

A decorrere dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020/2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Verona, 11/01/2020.

Lo Studio